



COMUNE DI OMIGNANO

Provincia di Salerno

Ufficio TECNICO

**CAPITOLATO SPECIALE
D'APPALTO**

**SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E PULIZIA DI STRADE, AREE, IGIENE
AMBIENTALE EDIFICI PUBBLICI**

Responsabile del Procedimento:
Geom. Pasquale Giordano

Responsabile Area Lavori Pubblici – Ambiente e
Patrimonio.

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto il servizio di spazzamento e pulizia strade, aree, igiene ambientale edifici pubblici.

ART. 2 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

1. Le attività di cui al precedente art.1 consistono in:

- a. interventi di spazzamento e pulizia strade e/o piazze comunali e/o aree pubbliche nei giorni dal lunedì al sabato. In caso di necessità per manifestazioni pubbliche religiose e non, gli interventi di cui sopra dovranno essere assicurati anche nei giorni festivi;
- b. raccolta rifiuti nell'ambito del territorio comunale, pulizia pozzetti e caditoie stradali;
- c. igiene ambientale di edifici pubblici.

2. Gli interventi di cui ai precedenti punti dovranno essere sempre concordati con l'Ufficio Tecnico - Settore Lavori Pubblici e svolti secondo le disposizioni dallo stesso impartite.

3. Il servizio dovrà essere espletato mediante l'impiego di almeno tre unità per tre ore giornaliere. Il computo delle ore sarà effettuato dal momento d'inizio al momento di fine del servizio. Sono esclusi, pertanto, il tempo impiegato per il trasferimento del personale addetto sui luoghi degli interventi.

4. Il servizio dovrà essere reso con continuità dal momento d'inizio alla fine dello stesso. Qualsiasi interruzione del servizio comporterà la facoltà dell'Ente di non corrispondere il pagamento della prestazione.

5. Tutto il materiale di risulta dovrà essere depositato presso il Centro di Raccolta Comunale indicato dall'Amministrazione Comunale.

6. I servizi oggetto dell'appalto sono, ad ogni effetto, servizi pubblici essenziali (art. 1 legge 146/90) e costituiscono attività di pubblico interesse, come tali per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati. In caso di abbandono o di sospensione, anche parziale dei servizi, eccettuati casi di forza maggiore, casi previsti dalla legge o disposizioni delle autorità, e salvo il diritto di sciopero dei lavoratori, l'Amministrazione comunale potrà sostituirsi direttamente o indirettamente all'affidatario per l'esecuzione d'ufficio in danno a spese dell'affidatario del servizio.

ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO E RINNOVO

1. L'appalto avrà durata un anno con decorrenza dalla comunicazione di affidamento definitivo (anche nelle more della stipula del contratto), fino al termine del dodicesimo mese successivo.

2. L'Ente Appaltante, prima della scadenza del contratto, accerterà la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per il rinnovo del contratto medesimo e, verificata detta sussistenza, comunicherà all'Appaltatore, mediante lettera raccomandata con A.R., la volontà di procedere al rinnovo.

3. Il rinnovo, di cui al precedente comma 2, dovrà avvenire alle stesse clausole e condizioni del contratto in scadenza, salvo che per il prezzo che potrà essere aggiornato sulla base di dati orientativi, di cui al comma 6 dell'art.6 della Legge n.ro 537 del 1993, come sostituito dall'art.44 della Legge n.ro 724 del 1994 e, in mancanza, con riferimento ai prezzi correnti di mercato, rilevati dallo stesso Ente Appaltante.

4. L'Appaltatore dovrà riscontrare la richiesta di rinnovo del contratto, formulata dall'Ente Appaltante ai sensi del precedente comma 2, entro dieci giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

5. L'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di rescindere anticipatamente il contratto qualora dovessero intervenire disposizioni normative di trasferimento del servizio ad altri enti.

6. L'eventuale scioglimento anticipato del contratto di cui al punto 5) non comporta, per l'Ente, pagamento di penali e/o eventuali risarcimenti per mancato guadagno a favore della Soc. Coop. aggiudicataria.

ART. 4 – CORRISPETTIVO DELL'APPALTO E MODALITA' DI PAGAMENTO

1. E' stimata, come da Decreto del Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali 24-2-2009, pubblicato sulla G.U. n. 59 del 12-3-2009, una tariffa oraria di euro 13,56 per un monte ore di n.ro 2681 annue, per l'espletamento del servizio, per un totale presunto, posto a base di gara di euro 36.363,63 al netto d'IVA.

2. Con il suddetto corrispettivo l'Appaltatore s'intende compensato di qualsiasi suo avere per il servizio di che trattasi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, in tutto essendo soddisfatto dall'Ente Appaltante con il pagamento del corrispettivo stesso.

3. Il pagamento del corrispettivo di appalto avverrà a rate mensili posticipate, da corrispondersi all'Appaltatore entro quindici giorni dal ricevimento al Protocollo Generale del Comune della fattura relativa al servizio effettuato nei mesi precedenti.

ART. 5 - METODO DI AGGIUDICAZIONE

1. L'aggiudicazione dell'appalto avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (artt. 81 e 83 del D.Lgs. 163/2006), secondo i seguenti elementi di valutazione con i correlati punteggi massimi attribuibili:

A) Offerta economica max. punti ...12

B) Offerta tecnica max. punti88

Totale punti max. punti100

2. L'aggiudicazione sarà disposta a favore del concorrente che avrà conseguito il punteggio più elevato dalla somma di tutti gli elementi di valutazione dettagliatamente indicati nel bando di gara.

3. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto alla base d'appalto come indicata al precedente art.4 del presente Capitolato.

4. Il corrispettivo non è soggetto a variazioni che rimarrà fisso ed invariato per tutta la durata del contratto.

ART. 6 - VARIAZIONI DEL SERVIZIO

1. E' consentito all'Ente Appaltante, in base alle proprie necessità, di ridurre od aumentare la quantità delle prestazioni inerenti al servizio in menzione, entro la percentuale massima del 20%. In questo caso il canone d'appalto sarà proporzionalmente ridotto od aumentato in base alla nuova prestazione.

ART. 7 - CAUZIONI

1. A titolo di cauzione provvisoria, la ditta concorrente è tenuta a versare una somma pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto (€ 727,27), costituita esclusivamente mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione rilasciata da intermediari finanziari secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive n. 123 del 12 marzo 2004.

2. L'Aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva come per legge.

ART. 8 - STIPULA DEL CONTRATTO

1. La stipula del contratto di appalto dei servizi avverrà entro 15 giorni dalla data di comunicazione all'Appaltatore della aggiudicazione definitiva.

2. I servizi di cui al presente Capitolato d'Appalto dovranno avere inizio, pena la decadenza, dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, anche nelle more della stipula del contratto d'appalto.

3. Per la stipula del contratto la ditta aggiudicataria dovrà presentare la documentazione descritta nel bando di gara, nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché quella che la stazione appaltante riterrà necessaria in quanto prevista da norme di legge o integrativa della volontà negoziale e non acquisibile d'ufficio.

4. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto.

ART. 9 – PERSONALE

1. L'Appaltatore dovrà assicurare il servizio, con proprio personale, idoneo a garantire l'esecuzione degli adempimenti del presente Capitolato, avendo particolare attenzione a quanto disposto sulla sicurezza del lavoro dal D.L. n.ro 626/1994 e ss.mm.ii.

2. L'Appaltatore si impegna ad osservare ed applicare tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore in vigore.

3. In caso di inottemperanza accertata d'ufficio o segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Ente Appaltante potrà provvedere direttamente impiegando le somme del canone d'appalto o della cauzione, senza che l'Appaltatore possa opporre eccezioni, né avere titolo a risarcimento di danni.

ART. 10 - OBBLIGHI ASSICURATIVI

1. Tutti gli obblighi ed oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, sono a carico dell'Appaltatore, il quale ne è il solo responsabile.

ART. 11 - COMPITI DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore assume la piena responsabilità nel garantire il servizio di cui al presente Capitolato, senza interruzioni di sorta, anche alla presenza di qualsivoglia causa dovuta a malattia, ferie, assenze del personale.

ART. 12 - INFORTUNI E DANNI

1. L'Appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone o cose, provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo esclusivo carico qualsiasi risarcimento.

ART.13 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. E' fatto divieto all'Appaltatore di cedere il contratto e/o di subappaltare il servizio, pena la nullità e l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.

ART. 14 - VIGILANZA SUL SERVIZIO

1. L'Ente Appaltante provvede alla vigilanza e al controllo del servizio gestito dall'Appaltatore per mezzo del suo personale incaricato. Qualsiasi mancanza agli obblighi del presente Capitolato sarà accertata e contestata all'Appaltatore.

2. Entro due giorni dalla data della notifica l'Appaltatore potrà presentare le proprie deduzioni.

3. L'Ente Appaltante potrà emanare, per mezzo di comunicazione scritta, disposizioni in ordine allo svolgimento del servizio e, in particolare:

a) comunicazioni in ordine ad inadempienze dell'Appaltatore;

b) disposizioni per il miglior andamento del servizio e per eventuali variazioni.

ART. 15 - PENALITA'

1. Qualora in occasione di controlli effettuati dall'Ente Appaltante, ai sensi del precedente art.14, dovessero essere rilevate inadempienze da parte dell'Appaltatore, riguardanti manchevolezze e negligenze nell'esecuzione delle prestazioni stabilite dal presente Capitolato, l'Ente predetto procederà, eventualmente previa audizione, all'immediata contestazione formale dei fatti relativi, invitando l'Appaltatore a formulare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 10 giorni.

2. Nel caso che l'Appaltatore non controdeduca nel termine assegnato, oppure fornisca elementi inidonei o non sufficienti a giustificare le inadempienze contestate, sarà applicata, a titolo di penale, una sanzione per ogni violazione, da euro 100 a euro 500, secondo la gravità dell'inadempienza accertata, a giudizio insindacabile dell'Ente Appaltante, oltre alle spese per l'esecuzione d'ufficio delle prestazioni non eseguite o non correttamente effettuate.

3. La recidiva d'infrazioni di lieve entità comporta l'applicazione di una penale doppia, o l'adozione di più severe misure a giudizio dell'Ente Appaltante.